

Allegato B

STATUTO
CASSA DI PREVIDENZA PER GLI AGENTI
HDI ASSICURAZIONI S.p.A.

**STATUTO
DELLA CASSA DI PREVIDENZA
PER GLI AGENTI DI
HDI ASSICURAZIONI S.p.A.**

**ART. 1
COSTITUZIONE DELLA CASSA**

1.1 - Il presente Statuto regola la Cassa di Previdenza (di seguito "**Cassa**") per gli agenti (di seguito "**Agenti**") di HDI ASSICURAZIONI S.p.A. (di seguito "**Impresa**").

**ART. 2
NORME REGOLATRICI**

2.1 - La Cassa è costituita a norma della Convenzione 24 Giugno 1953 (di seguito, la "**Convenzione 1953**"), e successive modifiche e/o integrazioni, stipulata fra Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici e l'Associazione Nazionale tra gli Agenti di Assicurazione.

2.2 - È fatto obbligo alla Cassa di tenere la gestione separata rispetto a quella dell'Impresa.

**ART. 3
SEDE**

3.1 - La Cassa ha sede presso la Direzione Generale dell'Impresa, attualmente in Roma, Piazza G. Marconi 25.

**ART. 4
SCOPO DELLA CASSA**

4.1 – Ai sensi della Convenzione 1953, la Cassa ha lo scopo di corrispondere o consegnare all'Agente o ai suoi eredi:

- un capitale in contanti;
- una polizza di assicurazione;
- un contratto di capitalizzazione;

fermo restando quanto previsto all'art. 13 del presente Statuto.

ART. 5

COMITATO AMMINISTRATORE

5.1 - La Cassa viene gestita da un Comitato Amministratore composto da sei membri, di cui tre nominati dall'Impresa e tre dagli agenti di HDI Assicurazioni S.p.A., da scegliersi tra gli agenti di HDI Assicurazioni S.p.A., mediante un meccanismo di nomina elettivo cui partecipano gli aventi diritto ai sensi del successivo art. 7.

5.2 – Nel caso vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più componenti del Comitato Amministratore, la cui nomina spetta agli agenti, lo stesso o gli stessi verrà/verranno sostituito/i dal/i primo/i dei non eletti; nel caso di membro designato dall'Impresa, lo stesso verrà sostituito con una nuova nomina da parte dell'Impresa.

5.3 - Gli amministratori durano in carica tre anni; agli effetti di detto triennio, in caso di sostituzione di un amministratore, la carica del nuovo amministratore scadrà contestualmente alla scadenza degli altri componenti del Comitato Amministratore.

5.4 - Nessun compenso è dovuto agli amministratori.

5.5 - Il Comitato Amministratore nomina a maggioranza assoluta un Presidente e un Vice-Presidente le cui cariche spettano rispettivamente e alternativamente di triennio in triennio, a uno dei membri nominati dall'Impresa e a uno nominato dagli Agenti.

5.6 - Il Comitato Amministratore è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione e il funzionamento della Cassa, nei limiti dello Statuto.

5.7 - Il Comitato Amministratore si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o comunque almeno una volta l'anno per deliberare in ordine alla gestione amministrativa della Cassa.

5.8 - La partecipazione alle riunioni del Comitato può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione (come ad es.: videoconferenza o audio conferenza). Il Comitato è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dalla persona eletta a maggioranza tra i componenti del Comitato presenti.

5.9 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di quattro membri del Comitato Amministratore e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5.10 - Delle riunioni del Comitato Amministratore viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato all' uopo.

5.11 - Il Presidente del Comitato Amministratore:

- ha la rappresentanza della Cassa di fronte a terzi;
- presiede le riunioni del Comitato Amministratore;
- dà esecuzione a tutte le delibere del Comitato Amministratore ogni qualvolta non si fosse deliberato altrimenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente.

ART. 6

SINDACI

6.1 - La sorveglianza sulle operazioni compiute dalla Cassa spetta ai Sindaci, in numero di tre, di cui uno nominato dall'Impresa e due nominati dagli Agenti, che potranno essere scelti indifferentemente anche tra gli Agenti. I Sindaci potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

6.2 - In caso di sostituzione di un Sindaco, per qualsiasi causa, nel caso si tratti di uno dei membri nominati dagli Agenti, lo stesso verrà sostituito dal primo dei non eletti; nel caso di membro designato dall'Impresa, sarà la stessa a comunicare la sostituzione.

6.3 - I Sindaci durano in carica tre anni; agli effetti di detto triennio, in caso di sostituzione di uno dei membri, la carica del nuovo Sindaco scadrà contestualmente alla scadenza degli altri Sindaci.

6.4 - Nessun compenso è dovuto ai Sindaci.

6.5 - Gli accertamenti eseguiti e le riunioni saranno fatti constatare dai verbali che dovranno essere trascritti nel relativo libro delle riunioni.

ART. 7

ELEZIONI COMITATO AMMINISTRATORE E SINDACI

7.1 - I membri del Comitato Amministratore e i Sindaci la cui nomina spetta agli Agenti debbono essere eletti dagli stessi con votazione a scheda segreta indetta per referendum e debbono appartenere al corpo agenziale dell'Impresa. Le schede di votazione debbono essere inviate agli Agenti a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a cura del Comitato Amministratore o – laddove non esista un Comitato Amministratore – a cura dell'Impresa. Le schede debbono essere dagli Agenti inviate per posta elettronica certificata al Notaio appositamente indicato.

7.2 - Risultano eletti i nominativi che abbiano conseguito il maggior numero di voti.

7.3 - Per la validità della votazione occorre che siano pervenute al Notaio, nel termine stabilito, almeno la metà delle schede. Qualora non pervengano al Notaio, nei tempi stabiliti, almeno la metà delle schede di votazione si dovrà procedere ad indire un nuovo referendum, con le stesse modalità sopra riportate, nel qual caso, ai fini della validità dello stesso, faranno fede esclusivamente le schede pervenute al Notaio nei termini stabiliti, decadendo l'obbligo del minimo di votanti sopra richiamato. Il Notaio dovrà redigere una classifica con tutti i nominativi ed i rispettivi voti. Il Presidente o in sua assenza il Vice-Presidente del Comitato uscente provvederà a comunicare con raccomandata a.r. o altro mezzo idoneo (es.: a mezzo posta elettronica certificata) l'esito delle votazioni ai neo eletti. Le cariche devono essere accettate per iscritto.

ART. 8

ISCRIZIONE ALLA CASSA

8.1 - Sono iscritti alla Cassa tutti gli Agenti di HDI Assicurazioni S.p.A., cui siano applicabili gli Accordi Nazionali, eccettuati gli Agenti, comunque denominati, che dall'Impresa abbiano mandato per il solo ramo trasporti, e che per detto ramo abbiano il mandato agenziale anche da altre imprese.

È facoltà dell'Agente non aderire alla Cassa, inviando comunicazione in tal senso con lettera raccomandata, posta elettronica certificata e/o altro mezzo idoneo.

8.2 - Nel caso di coagenzia è iscritto alla Cassa ciascun coagente; nel caso l'agenzia sia affidata a una Società commerciale regolarmente costituita, sono iscritte alla Cassa la persona o le persone fisiche cui dall'Impresa è stato conferito il mandato agenziale a tutti gli effetti, nei modi e nei termini di cui al contratto di agenzia sottoscritto.

8.3 - L'Impresa comunica alla Cassa, agli effetti dell'iscrizione, le generalità dell'Agente, la sede dell'agenzia, la data di inizio del rapporto di agenzia.

8.4 - All'atto d'iscrizione la Cassa apre a nome di ciascun Agente un conto individuale.

8.5 - L'Agente deve, da parte sua, comunicare a quali altre casse di previdenza è iscritto.

ART. 9

CONTRIBUTI DELL'IMPRESA - NORME GENERALI

9.1 - L'Impresa è tenuta a versare alla Cassa, per gli Agenti iscritti alla stessa, un contributo che è commisurato in percentuale alle provvigioni, nette di storni o rimborsi in conseguenza di annullamenti o riduzioni di contratti, corrisposte alle singole agenzie in ogni esercizio complessivamente per tutti i rami.

9.2 - Gli assegni e i rimborsi spese corrisposti all'Agente sono esclusi dal computo agli effetti del contributo, salvo che vengano corrisposti subordinatamente al raggiungimento di una determinata produzione. Le provvigioni del ramo trasporti sono computate al netto dei diffalchi, senserie e sconti previsti dalla consuetudine o dal capitolato di agenzia.

9.3 - Nel caso previsto al secondo comma dell'art. 8, di più Agenti iscritti alla Cassa, titolari di una sola agenzia, il contributo a carico dell'Impresa, calcolato sulle provvigioni complessive corrisposte all'agenzia, viene allocato ai conti individuali dei singoli titolari dell'agenzia in proporzione alla partecipazione di ciascuno ai proventi agenziali.

9.4 - Tale partecipazione si presume uguale per tutti i titolari, salvo che dagli stessi non sia stato dichiarato diversamente all'atto di conferimento di mandato agenziale, o anche successivamente purché in questo caso vi sia stato l'esplicito consenso dell'Impresa.

9.5 - Le quote di contributo da iscrivere nei conti individuali dei singoli titolari, limitate in ogni caso all'importo massimo individuale richiamato all'art. 10, sono da ridursi di quanto occorra per contenere il contributo dell'Impresa nel limite massimo complessivo per agenzia richiamato dallo stesso articolo 10.

ART. 10

CONTRIBUTI DELL'IMPRESA – ALIQUOTE

10.1 - Con riferimento alle provvigioni corrisposte in base al contratto di agenzia, il contributo annuo dell'Impresa alla Cassa sarà calcolato come segue:

1) Per gli agenti che abbiano sottoscritto un contratto di agenzia con l'Impresa anteriormente al 1° gennaio 1991:

- 1,40% sui primi Euro 51.650,00 (cinquantunomilaseicentocinquanta/00) di provvigioni annue;

- 0,85% sui successivi Euro 25.830,00 (venticinquemilaottocentotrenta/00) di provvigioni annue;

- 0,60% su quanto supera Euro 77.480,00 (settantasettemilaquattrocentoottanta/00) di provvigioni annue;

con un limite massimo pari ad Euro 1.292,00 (milleduecentonovantadue/00) per ogni Agente e con il limite massimo complessivo di Euro 4.140,00 (quattromilacentotrenta/00) per ogni Agenzia, qualunque sia il numero degli Agenti iscritti, facenti parte della stessa Agenzia. In tale ultimo caso, qualora l'importo massimo complessivo per Agenzia di Euro 4.140,00 (quattromilacentotrenta/00) venisse superato, il contributo Impresa per ciascun Agente facente parte della stessa agenzia sarà ridotto proporzionalmente.

Per le agenzie le cui provvigioni annue superano Euro 135.704,00 (centotrentacinquemilasettecentoquattro/00) è stabilito contributo impresa fisso di Euro 2.070,00 (duemilasettanta/00) per ogni Agente o Coagente, con un massimo complessivo di Euro 6.200,00 per ogni Agenzia, qualunque sia il numero degli Agenti facenti parte della stessa agenzia. In tale ultimo caso, qualora l'importo massimo complessivo per Agenzia di Euro 6.200,00 (seimiladuecento/00) venisse superato, il contributo Impresa per ciascun Agente facente parte della stessa agenzia sarà ridotto proporzionalmente.

2) Per gli agenti che abbiano sottoscritto un contratto di agenzia con l'Impresa in data 1° gennaio 1991 o successivamente:

- 1,25% sui primi Euro 51.650,00 (cinquantunomilaseicentocinquanta/00) di provvigioni annue;

- 0,75% sui successivi Euro 25.830,00 (venticinquemilaottocentotrenta/00) di provvigioni annue;

- 0,55% su quanto supera Euro Euro 77.480,00 (settantasettemilaquattrocentoottanta/00) di provvigioni annue;

con un limite massimo pari ad Euro 1.085,00 (milleottantacinque/00) per ogni Agente e con il limite massimo complessivo di Euro 3.255,00 (tremiladuecentocinquantacinque/00) per ogni Agenzia, qualunque sia il numero degli Agenti iscritti facenti parte della stessa agenzia. In tale ultimo caso, qualora l'importo massimo complessivo per Agenzia di Euro 3.255,00 (tremiladuecentocinquantacinque/00) venisse superato, il contributo Impresa per ciascun Agente facente parte della stessa agenzia sarà ridotto proporzionalmente.

Al raggiungimento del decimo anno di anzianità continuativa del contratto di Agenzia, il contributo Impresa verrà calcolato automaticamente in base alla tabella di cui al punto 1). Ai fini della suddetta anzianità decennale è considerato valido il subentro e/o l'affiancamento in agenzia di un familiare diretto dell'agente con rapporto di parentela fino al 2° grado a prescindere dal momento della sottoscrizione di un contratto di agenzia individuale.

10.2 - Qualora, tanto all'inizio quanto al termine del rapporto di agenzia, la durata del contratto con l'Impresa sia limitato a una frazione dell'anno solare, gli scaglioni di provvigioni previsti per il calcolo del contributo dell'Impresa, nonché i limiti di contributo, sono da ridursi in proporzione alla durata effettiva dell'esercizio rispetto all'anno solare.

10.3 - Nel caso di Agente plurimandatario la contribuzione e i relativi limiti di cui sopra si riferiscono cumulativamente a tutte le Imprese preponenti. Pertanto, dette contribuzioni e limiti, relativamente a ciascun impresa, si intendono ridotti nello stesso rapporto esistente fra l'ammontare delle provvigioni da essa liquidate e il totale delle provvigioni liquidate da tutte le imprese. A tale fine, l'Agente è tenuto a comunicare alle singole imprese l'ammontare delle provvigioni a lui completamente liquidate.

ART. 11

CONTRIBUTO DELL'AGENTE

11.1 - L'Agente è tenuto a versare alla Cassa un contributo nella misura dello 1% delle provvigioni da lui percepite e computabili ai sensi dell'art. 9, con facoltà di limitare il suo contributo annuo a un importo pari a quello del contributo corrisposto nei suoi confronti dall'Impresa.

11.2 – L'impresa verserà annualmente, entro il 31 Gennaio, con le modalità stabilite dall'Accordo Nazionale Agenti ed. 2003, un contributo fisso annuale e indivisibile di € 155,00 (centocinquantacinque/00) per Agente iscritto al Fondo Pensione, da ripartirsi "pro quota" in caso di pluralità di incarichi agenziali.

11.3 - Tale obbligo sarà subordinato al versamento da parte dell'Agente di un contributo di pari importo.

ART. 12

ACCREDITAMENTO DEI CONTRIBUTI ALLA CASSA E ISCRIZIONE NEI CONTI INDIVIDUALI

12.1 - Entro e non oltre il 1° luglio di ogni anno, l'Impresa accredita alla Cassa l'importo dei contributi a proprio carico, relativi all'anno solare precedente.

12.2 - Entro e non oltre il 1° luglio di ogni anno, l'Agente accredita alla Cassa l'importo dei contributi a proprio carico relativi all'anno solare precedente; in caso di mancato rispetto del presente termine o di accredito parziale del proprio contributo l'Agente perderà il diritto al contributo dell'Impresa per i mesi cui si riferiscono le irregolarità, qualora non regolarizzi la propria posizione entro due mesi dall'invito ad adempiere da parte del Comitato Amministratore. Dopo il terzo invito infruttuoso, l'Agente viene escluso dalla Cassa e perde, altresì, il diritto ad ogni ulteriore contributo,

sia a suo carico, che da parte dell'Impresa, oltre al diritto di voto per la elezione dei membri del Comitato Amministratore e dei Sindaci, né può ricoprire tali cariche.

12.3 - Il Comitato Amministratore ha facoltà di stabilire diversi sistemi per la esazione del contributo a carico dell'Agente.

12.4 - Le rispettive quote di contributo sono iscritte nei conti individuali dei singoli Agenti la situazione di detti conti è annualmente comunicata all' Agente entro il terzo trimestre di ogni anno.

12.5 - La polizza di assicurazione e ogni altra attività in contanti iscritta a nome dell'Agente inadempiente restano depositati presso la Cassa, per essere da questi consegnati nei modi e nei termini indicati agli artt. 15, 16, 17 per i casi in detti articoli rispettivamente previsti.

ART. 13

DESTINAZIONE DEI FONDI ISCRITTI NEI CONTI INDIVIDUALI

13.1 - Le attività dei conti individuali sono destinate a un contratto di assicurazione sulla vita stipulato con l'Impresa. Su richiesta dell'iscritto, le attività ulteriori rispetto ai 2/3 del contributo annuo versato dall'Impresa potranno essere destinate all'incremento del conto individuale.

ART. 14

ASSICURAZIONI VITA

14.1 - I contratti di assicurazione sulla vita sono da stipularsi con l'Impresa presso cui ha sede la Cassa.

14.2 - Nei termini e limiti risultanti dalle condizioni particolari citate al seguente comma che formano parte integrante del contratto di assicurazione sulla vita, contraente è la Cassa, mentre aderenti e assicurati sono gli Agenti.

14.3 - I contratti di assicurazione sulla vita restano depositati presso la Cassa che ne cura la custodia e l'amministrazione; debbono contenere le condizioni particolari riportate in allegato alla Convenzione 1953, e successive modifiche, concernenti l'attribuzione e le variazioni del beneficio, i casi e le forme di riscatto, il divieto di cessione e di prestiti.

14.4 - Se il contratto di assicurazione sulla vita viene a scadenza mentre l'Agente è tuttora iscritto alla Cassa, l'ammontare corrispondente al capitale liquidato viene dalla Cassa iscritto nel conto individuale dell'Agente medesimo.

14.5 – L'Agente può richiedere al Comitato Amministratore il riscatto delle somme al medesimo spettante della Cassa Previdenza Agenti esclusivamente per i seguenti tassativi motivi:

1. grave malattia propria e/o dei familiari conviventi;
2. acquisto dei locali agenziali.

Il Comitato Amministratore, esaminata la documentazione, delibera insindacabilmente nel merito, motivando puntualmente le ragioni della deliberazione.

ART. 15

SCIoglimento DEL CONTRATTO DI AGENZIA CON PASSAGGIO AD ALTRA IMPRESA

15.1 – Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 della Convenzione 1953, nel caso di scioglimento del contratto di agenzia, con passaggio dell'Agente ad altra impresa, dopo eseguite le operazioni contabili di chiusura e preve le pratiche del caso, l'Agente richiederà che la polizza di assicurazione sia riscattata dalla Cassa di Previdenza e che il corrispondente importo sia trasferito alla nuova Cassa per essere iscritto sul suo conto individuale.

ART. 16

ABBANDONO DELL'ATTIVITA' AGENZIALE

16.1 – Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 della Convenzione 1953, nel caso di scioglimento del contratto di agenzia con abbandono dell'attività agenziale, decorsi sei mesi dallo scioglimento del contratto, su dichiarazione dell'Agente di aver abbandonato l'attività agenziale, viene corrisposta all'Agente la riserva matematica maturata a quel momento, nonché l'importo della liquidazione del conto individuale.

16.2 - Nel caso di scioglimento del contratto di agenzia per vecchiaia o per invalidità totale, come previsto agli artt. 16 e 17 dell'Accordo Nazionale 23 dicembre 2003, sarà corrisposto all'Agente, nel termine di 10 giorni dalla presentazione della documentazione del caso e in quanto le forme di investimento prescelte dall'Agente lo consentano, un acconto sulle sue spettanze fino a concorrenza del 50% delle spettanze medesime.

ART. 17

MORTE DELL'AGENTE

17.1 - Nel caso di morte dell'Agente, la consegna o la liquidazione e il versamento di quanto all'Agente sarebbe spettato ai sensi del precedente art. 16 viene effettuato nei confronti degli eredi legittimi o testamentari, secondo le modalità indicate nel citato art. 16, ivi compresa anche la corresponsione, nel termine di 10 giorni della presentazione della documentazione del caso e in quanto possibile, dell'acconto di cui al secondo comma dell'articolo medesimo.

ART. 18
SERVIZI AMMINISTRATIVI

18.1 - Il servizio amministrativo per la gestione della Cassa sarà sostenuto interamente dall'Impresa in favore della Cassa su base gratuita, esclusa ogni responsabilità dell'Impresa per l'operato del proprio personale: ogni altro onere, e in particolare ogni onere di ordine fiscale fa sempre carico agli iscritti, singolarmente o collettivamente se trattasi di spesa comune, nel qual caso viene ripartito fra i vari iscritti in proporzione all'interesse di ciascuno.

ART. 19
MODIFICHE STATUTARIE

19.1 - Eventuali modifiche al presente Statuto saranno deliberate dal Comitato Amministratore con le maggioranze previste dall'art.5.9.

ART. 20
MODIFICHE CONVENZIONE 1953

20.1 - In caso di ulteriori modifiche alla Convenzione Nazionale delle Casse di previdenza Agenti che contrastino con le norme del presente Statuto, il Comitato Amministratore deve deliberare le modifiche necessarie ad adeguare il presente Statuto alla Convenzione 1953 fermo restando che, in caso di contrasto con le previsioni del presente Statuto, prevarranno le previsioni della Convenzione 1953.

ART.21
SCIoglimento DELLA CASSA

21.1 - Lo scioglimento della Cassa può essere deliberato con il consenso dei 4/5 degli Agenti iscritti. In tal caso ogni iscritto ha diritto a percepire quanto gli spetterebbe per l'ipotesi di abbandono dell'attività agenziale.

ART. 22
CLAUSOLA FINALE

22.1 - Per quanto non stabilito nel presente Statuto valgono le norme previste nella Convenzione 1953, successive modifiche e, in ogni caso, le norme di legge in materia.